



FRATRES TOSCANA

Regolamento di attuazione dei Raggruppamenti

Regolamento di attuazione dei raggruppamenti approvato dal Consiglio Regionale Fratres della Toscana in data 29/06/2002

ARTICOLO 1

Costituzione

Il Consiglio Regionale dei Gruppi donatori di sangue Fratres della Toscana costituisce i raggruppamenti, come previsto dal comma F dell'articolo 41 dello Statuto della Consociazione Nazionale Fratres.

La costituzione avverrà previo accoglimento della richiesta di costituzione. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei raggruppamenti.

ARTICOLO 2

Ambiti territoriali

Il raggruppamento è composto dai Gruppi donatori di sangue Fratres che operano nella medesima struttura trasfusionale al fine di perseguire gli scopi associativi.

Nel caso che tutti i Gruppi Fratres della provincia facciano riferimento alla medesima struttura trasfusionale le competenze sono del Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 3

Organo

L'organo di raggruppamento è l'Assemblea composta dai presidenti o loro delegati dei Gruppi Fratres di cui all'art.2.

L'Assemblea si riunisce per:

- a) deliberare in ordine alla opportunità di formare il raggruppamento e richiedere al Consiglio Regionale la formale costituzione;
- b) eleggere il coordinatore di raggruppamento stabilendone la durata in carica, che non potrà superare i tre anni;
- e) consultarsi e decidere su tutte le questioni che il coordinatore ritenga di sottoporre all'assemblea

L'Assemblea si riunisce altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei presidenti dei gruppi componenti il raggruppamento.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Se l'assemblea lo riterrà opportuno, in relazione alle dimensioni del raggruppamento, in luogo di un singolo coordinatore potrà eleggere un organo collegiale, determinandone il numero di membri e la composizione.

ARTICOLO 4

Compiti del Coordinatore

Il Coordinatore di raggruppamento provvede:

- a) a promuovere e coordinare Iniziative, che dovranno essere concordate con Il Consiglio Provinciale, e servizi atti a promuovere e sviluppare la donazione del sangue e del suoi componenti;
- b) a curare e favorire i rapporti con la struttura trasfusionale per tutti gli aspetti organizzativi delle donazioni e la tutela dei donatori;
- e) a partecipare ad ogni altro organismo rappresentativo quando previsto dalle normative regionali o da rapporti convenzionali.

Il Coordinatore di raggruppamento ha diritto di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 5

Risorse economiche

Alle necessità finanziarie connesse con lo svolgimento delle funzioni del raggruppamento provvede il consiglio provinciale, con il quale il coordinatore concorderà le modalità di erogazione.

Il coordinatore dovrà rendicontare l'utilizzo dei mezzi economici al consiglio provinciale, in tempi idonei a consentire l'integrazione del rendiconto nel bilancio annuale.